



**UNIONE  
PROVINCE LOMBARDE**

**Proposta di Progetto di Legge n. 207  
“Ulteriori modifiche e integrazioni  
alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12  
(Legge per il governo del territorio)”  
(DGR 13 dicembre 2006, n. 3758)**

**VALUTAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI  
DA PARTE DELL’UNIONE PROVINCE LOMBARDE  
Gruppo TERRITORIO**

Milano, 27 aprile 2007

## **Premessa**

Il presente documento, frutto del lavoro tecnico e politico del gruppo “Territorio” dell’Unione Province Lombarde, concentra la propria attenzione sui contenuti del Progetto di Legge (PdL) n. 207, avanzando valutazioni di merito e limitate proposte di modifica al testo approvato. Al contempo, il presente documento, nel ribadire le note valutazioni dell’UPL, avanza una serie di proposte di modifica (emendamenti) al testo attualmente vigente della L.R. 12/05.

Nel complesso si propongono 23 emendamenti sia al testo di legge attuale della 12/05 sia al PdL n. 207. In generale, sul piano strettamente politico, le Province lombarde, pur riconoscendo l’impronta generale della legge per il governo del territorio, impianto che esce confermato nel PdL in oggetto, esprimono una valutazione non positiva dei contenuti del PdL di modifica della legge 12/05, che pare contraddire le positive premesse di mesi or sono definite in sede politica.

Tali premesse sembravano riconoscere, pur all’interno delle competenze fissate dalla 12/05, una accresciuta importanza all’azione pianificatoria delle province lombarde, non tanto in termini di ruolo, ma di capacità, di concerto con le prerogative e l’azione dei Comuni, di governo dei processi territoriali di area vasta.

La non conferma nel testo del PdL di tali nostre proposte, a nostro giudizio, non accresce tale funzione di governo dei fenomeni territoriali con il rischio di perpetuare le criticità note a tutti.

Pertanto, con grande senso di responsabilità entro il quale operiamo e del quadro normativo definito in origine dalla legge regionale 12/05, chiediamo un’attenzione e un accoglimento di quanto contenuto nel presente documento.

**Proposta di progetto di legge n. 207**  
**“Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale**  
**11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”**  
(DGR 13 dicembre 2006, n. 3758)

Valutazioni e proposte di emendamenti  
da parte dell'Unione Province Lombarde  
- Gruppo Territorio -

### **1- Le proposte UPL e loro recepimento nel Pdl**

Le proposte avanzate mesi fa (settembre 2006) da parte UPL all'assessorato al Territorio individuavano cinque temi di maggior interesse e criticità. I temi ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti e di modifica erano:

1. Adeguamento dei PTCP ai contenuti del “decreto Urbani”;
2. Procedimento di approvazione del PTCP;
3. Previsione di modalità di salvaguardia urbanistica;
4. Perequazione sovracomunale;
5. Collaborazione tra enti e il coordinamento degli strumenti.

In sintesi, le risposte contenute nel PdL n. 207 sui temi di approfondimento proposti dalle Province sono le seguenti:

#### **1. Adeguamento dei PTCP ai contenuti del “decreto Urbani”**

In sostanza, il Pdl della Regione fa proprie le sollecitazioni e le perplessità espresse dall'UPL stralciando dalla proposta originaria le integrazioni all'art. 26, riguardanti termini e procedure di intervento sostitutivo per l'adeguamento dei PTCP al “decreto Urbani”.

#### **2. Procedimento di approvazione del PTCP**

Non accoglimento delle proposte di semplificazione dell'iter.

#### **3. Previsione di modalità di salvaguardia urbanistica**

Non accoglimento della proposta.

#### **4. Perequazione sovracomunale**

Non accoglimento della proposta.

#### **5. Collaborazione tra gli enti e il coordinamento degli strumenti**

Non accoglimento delle proposte.

## **2- Valutazioni UPL di alcuni dei principali contenuti del PdL**

Il gruppo di lavoro “Territorio”, nel valutare i contenuti del PdL in oggetto, ha evidenziato l’esistenza di seri elementi critici, sui quali esprime le proprie autonome valutazioni.

### **1. (Art. 13.5) Valutazione di compatibilità col PTCP**

La valutazione rimane limitata al solo Documento di piano, pur stabilendo l’obbligo di inoltrare alle Province dei tre gli atti costitutivi il PGT.

### **2. (Art. 15.2.g e 15.2bis) Insediamenti di portata sovracomunale**

Il PTCP della Provincia di Milano non potrà più formulare indicazioni per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale nel territorio del Comune di Milano. Il Comune di Milano potrà assumere in completa ed eccezionale autonomia le proprie determinazioni su temi e materie proprie di vasta area. Si introduce quindi una forte limitazione del ruolo e delle prerogative della Provincia di Milano nel rapporto con le politiche urbanistiche del capoluogo.

### **3. (Art. 15.4) Ambiti destinati all’attività agricola**

Sostanzialmente si depotenzia la previsione vigente:

- a) subordinando l’individuazione degli ambiti all’acquisizione delle proposte comunali, seppur riconosciute come eventuali;
- b) assoggettando il PTCP all’osservanza di criteri regionali;
- c) circoscrivendo l’individuazione degli ambiti soltanto a quelli definiti “strategici”.

### **4. (Art. 17) Procedimento di approvazione del PTCP**

Rimane aperta la questione, fortemente critica, della mancata previsione della salvaguardia urbanistica del PTCP tra le fasi di adozione e di approvazione, con un conseguente indebolimento delle determinazioni contenute nei PTCP approvati delle Province.

### **5. (Art. 25.4) Prevalenza dei PTCP adeguati alla LR 12/05**

Fino all’approvazione dei PGT comunali, la prevalenza del PTCP adeguato sulle previsioni comunali relative a piani attuativi -presentati successivamente all’entrata in vigore della modifica di legge- è riconosciuta con riferimento -sostanzialmente- alle sole previsioni infrastrutturali. La bozza di PdL, sottoposta all’UPL nel mese di luglio dello scorso anno, disponeva la predetta prevalenza del PTCP adeguato in tutti i casi contenuti nel secondo comma dell’art. 18. Si propone di tornare all’ipotesi formulata nel testo di luglio.

### **6. (Art. 33.3bis) Bacini idrici (per la pesca sportiva, la piscicoltura, l’irrigazione ed altri bacini assimilabili).**

Si sottrae alle amministrazioni comunali il controllo edilizio sulle trasformazioni del territorio riguardanti la realizzazione di tali bacini. È evidente il contrasto con la ratio della norma vigente che intende esentare dal rilascio del titolo abilitativo esclusivamente la realizzazione degli interventi minori (manutenzioni ordinarie ed eliminazioni di barriere architettoniche a certe condizioni) e temporanei.

### **3- Proposte di emendamenti alla L.R. 12/05 e al PdL n. 207**

Nella logica collaborativa che contraddistingue l'agire di UPL, vengono di seguito proposti una serie di emendamenti che si concentrano, per le motivazioni prima addotte, sia sulla legge 12/05 sia sul PdL n. 207 approvato dalla giunta regionale.

#### **Procedimento di approvazione del PTCP-semplificazione**

- 1) *LR 12/2005, art. 17, comma 4*  
Al comma 4 è stralciato l'ultimo periodo.
- 2) *LR 12/2005, art. 17, comma 5*  
Il comma 5 è sostituito dal seguente comma:  
"5. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PTCP, il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della Provincia."
- 3) *LR 12/2005, art. 17, comma 7*  
Al comma 7 la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente parola: "novanta".
- \* 4) *LR 12/2005, art. 17, comma 9*  
Al comma 9 le parole "ed il parere espresso dalla conferenza di cui all'articolo 16" sono eliminate.

#### **Salvaguardia urbanistica del PTCP**

- 5) *LR 12/2005, art. 17*  
Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 10 bis:  
"10 bis. Nel periodo intercorrente tra le date di pubblicazione della proposta di PTCP adottata e dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione non possono essere realizzati interventi in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'articolo 18, comma 2, del PTCP adottato."
- 6) *PdL n. 207, art. 102 bis (Norme speciali di salvaguardia)*  
Al comma 1 dopo le parole "o dai piani territoriali regionali d'area" sono aggiunte le seguenti parole: "o dal PTCP".

#### **La Perequazione sovracomunale**

- \* 7) *PdL n. 207, art. 15, comma 7 bis*

L'aggettivo "opportuna" è sostituito dall'aggettivo "necessaria".

- \* 8) *PDL n. 207, art. 15, comma 7 bis*  
Infine, al primo periodo, dopo le parole "per l'attuazione del PTCP", sono aggiunte le seguenti parole:  
"anche finalizzate all'attuazione della perequazione territoriale sovracomunale".

### **Collaborazione tra enti e coordinamento degli strumenti**

- \* 9) *PDL n. 207, art. 1, comma 3 bis*  
Al primo periodo, dopo le parole "La Regione", sono inserite le seguenti parole: ", in collaborazione con le Province e gli altri enti locali,".
- 10) *PDL n. 207, art. 5, comma 1*  
Infine, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le Province possono costituire osservatori territoriali provinciali che collaborano e integrano le attività dell'osservatorio regionale.
- 11) *LR 12/2005, art. 9, comma 1*  
Al comma 1, dopo le parole "i corridoi ecologici", sono inserite le seguenti parole: ", anche in relazione con la rete ecologica individuata nel PTCP,".
- 12) *PDL n. 207, art. 10 bis*  
Al comma 8, lettera a, primo alinea, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e con la pianificazione sovraordinata".
- 13) *PDL n. 207, 10 bis, comma 5*  
Al comma 5 dell'art. 10 bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente periodo: "In base alle necessità della popolazione, anche fluttuante, il piano dei servizi determina, con adeguata motivazione, la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale".
- 14) *PDL n. 207, 10 bis, comma 8, lettera a, numero 1*  
All'art. 10 bis, comma 8, lettera a, numero 1, le parole "i piani di settore sovracomunali, ove esistenti" sono sostituite con le parole "la pianificazione sovraordinata, ove esistente".
- \* 15) *LR 12/2005, art. 13, comma 1*  
Infine al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "In fase di prima approvazione del PGT i Comuni approvano il documento di piano, il piano delle regole ed il piano dei servizi seguendo un unico procedimento.".
- 16) *PDL n. 207, art. 13, comma 5*  
Al comma 5, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti periodi: "Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono

trasmessi alla Provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La Provincia garantendo il confronto con il Comune interessato valuta la compatibilità del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente”.

- 16 bis) In subordine si propone che la possibilità di valutare l'intero PGT sia almeno prevista per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti (tenuti alla redazione di un documento unico ai sensi dell'art. 10 bis) per evidenti ed oggettive necessità di trattazione unica del PGT, documento unico nella sua triplice articolazione.

- 17) *PDL n. 207, art. 13, comma 5*

Al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di Comuni il cui PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 bis, la Provincia, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta la compatibilità del documento di piano, del piano servizi e del piano delle regole, redatti congiuntamente in un unico atto, con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente”.

- 18) *LR 12/2005, art. 13, comma 7*

L'art. 13, comma 7 è così riscritto: “Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del PGT, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”.

- 19) *PDL n. 207, art. 14, comma 4 bis ed art. 15, comma 2 bis*

Si propone lo stralcio dei commi.

- 20) *PDL n. 207, art. 15, comma 2, lettera g*

La lettera g dell'art. 15, comma 2 è sostituita dalla seguente: “g) detta la disciplina per la realizzazione degli insediamenti di portata sovracomunale, definiti come tali dallo stesso PTCP, individuando le relative previsioni aventi efficacia

prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT ai sensi dell'articolo 18;"

21) *PDL n. 207, art. 15, comma 4*

Al comma 4 dell'art. 15 sono eliminate le seguenti parole: "di interesse strategico".

22) *PDL n. 207, art. 16, comma 1*

Al comma 1 dell'art. 16 la parola "conferenza" è sostituita dalla parola "Provincia".

23) *PDL n. 207, art. 102 bis, comma 1*

All'art. 102 bis, comma 1 dopo le parole "piani territoriali regionali d'area" sono aggiunte le parole "o dai PTCP".

24) *L.R. 12/2005, art. 18, comma 2*

Dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d bis):  
"d bis) le previsioni relative alla realizzazione degli insediamenti di portata sovracomunale espressamente individuate come prevalenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera g)".

25) *PDL n. 207, art. 89, comma 3*

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma bis "3 bis. Il certificato di cui al comma 2 è attestato dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d'interruzione dell'attività agricola acquisite agli atti per almeno un triennio".

**Bacini idrici.**

26) *PDL n. 207, art. 33, comma 3 bis*

Si propone lo stralcio del comma 3 bis dell'art. 33.

**Prevalenza dei PTCP**

27) *PDL n. 207, art. 25, comma 4*

Eliminare le seguenti parole"lettera b) e d)".

**Note**

- \* proposte di emendamenti UPL già recepite nei PDL 216 e 218.
- Proposta di emendamento superata

Milano, 27 aprile 2007